ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/62/CE IN MATERIA DI VALUTAZIONE E DI GESTIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE

Art. 10

Misure applicabili in caso di superamento delle soglie d'allarme

Qualora le soglie d'allarme vengano superate, le autorita' individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7 garantiscono che siano prese le misure necessarie per informare la popolazione secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera d). Inoltre trasmettono immediatamente, a titolo provvisorio, i dati relativi ai livelli registrati e alla durata degli episodi di inquinamento al Ministero dell'ambiente che provvede a trasmetterli alla Commissione europea entro tre mesi dal rilevamento e al Ministero della sanita'.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1999, non più in vigore dal 30 settembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente
Estremi	Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-351-1999/art-10-misure-applicabili-in-caso-di-superamento-delle-soglie-d-allarme/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it